

Processo civile – Compensazione delle spese – Appello – Avvocato difensore distrattario – Inammissibilità.

Corte d'Appello di Genova – 23.1/6.2.2004, n. 68 – Pres. Rel. Russo – Marino (Avv. Marino) - INPS (Avv. Bonicioli).

E' inammissibile l'appello proposto in proprio dall'avvocato difensore distrattario per contestare il capo della sentenza che, in ossequio all'art. 1 della legge n. 662 del 1996, dispone la compensazione delle spese nei giudizi in materia di "cristallizzazione", definiti con provvedimento di estinzione.

FATTO - L'Avvocato Salvatore Marino ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Genova che in materia di titolarità di pensione di invalidità, insieme a pensione di reversibilità e con connesso problema di integrazione al trattamento minimo, dopo la ben nota sentenza n.495 (1) del 29-31/12/1993 della Corte Costituzionale relativamente all'art. 22 della L.21/7/1965 n.903 ed in seguito all'emanazione dell'art. 1 della legge 662/96 aveva dichiarato l'estinzione del giudizio ma non l'automatica compensazione delle spese disposta dalla norma di cui sopra, ma in applicazione dell'art. 92 "c.p.c.

Tale pronuncia, secondo l'appellante, era illegittima, essendo stato violato il comma 183 della l. 662/96, in quanto era stato applicato l'art. 92 c.p.c., ed era, in tal modo, stato impedito l'accesso alla Corte di Giustizia europea.

In ogni caso era illegittima, anche applicando in denegata ipotesi l'art. 92 epe, la compensazione delle spese perché era stato leso il diritto della parte, malgrado i vari interventi legislativi e del Giudice delle leggi, che avevano fortemente limitato il diritto dei vari ricorrenti, riconoscendo la soddisfazione del suddetto diritto solo allo spirare di sei anni, senza che gli interessi, per la loro esiguità, potessero avere che un valore meramente formale. Alla stregua di tali considerazioni il primo giudice aveva errato non solo disapplicando la legge speciale ma anche omettendo di pronunciare sulla richiesta di distrazione in favore del procuratore antistatario e, conseguentemente, si chiedeva la riforma della decisione in parte equa.

Si costituiva l'INPS che eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione dell'appellante in quanto il difensore distrattario ha legittimazione alla impugnazione solo con riferimento alla pronuncia relativa alla distrazione, non a quella che ha ad oggetto direttamente le spese. In via subordinata, nel merito, rilevava che con sentenza n. 310/2000 (2) la Corte Costituzionale aveva sancito la legittimità del comma 183 della legge 662/96, onde la decisione impugnata appariva corretta e l'appello doveva essere, conseguentemente, respinto.

La causa veniva decisa all'udienza del 23 gennaio 2004 mediante lettura del dispositivo al termine della discussione orale.

DIRITTO - Ritiene questa Corte che la proposta impugnazione debba essere dichiarata inammissibile non essendo il legale ricorrente legittimato all'impugnazione delle sentenza del Tribunale.

Invero sul punto è pacifica la giurisprudenza della Suprema Corte che, a far data dal 1985 (sentenze n. 5965 e 4378), ha ritenuto che il difensore distrattario sia soltanto *adiectus solutionis causa* ma non parte e che, invece, parte divenni solo quando si discuta sulla distrazione delle spese, e non direttamente su queste. Le stesse Sezioni Unite nella sentenza 2 8 1995 n. 8458 hanno ribadito che il difensore diventa parte solo in relazione all'impugnazione che abbia ad oggetto il diritto, o meno, alla distrazione. Più di recente (17 12 1997 n. 12765) la Suprema Corte ha riaffermato il principio che se il giudice "non ha provveduto al regolamento delle spese del giudizio....era la parte rappresentata dal difensore che avrebbe dovuto proporre l'impugnazione, non potendo il difensore impugnare in proprio la sentenza per l'omessa pronuncia sulle spese e, non essendovi stata condanna alle spese predette, non può sussistere controversia sulla concessione o meno della distrazione".

Appare chiaro, conseguentemente, che il legale assume la qualità di parte o di *adiectus solutionis causa* a secondo che in discussione sia tale suo diritto o meno; in altri termini, al diritto del difensore alle spese nei confronti della parte da lui rappresentata, si aggiunge quello nei confronti dell'avversario per il rimborso solo quando venga in contestazione resistenza del diritto alla distrazione. Se invece si discute se esista il diritto alla condanna della controparte al pagamento delle spese e la relativa misura, legittimato continua ad essere solo la parte. In tal senso, ancora di recente, si è pronunciata la Supreme; Corte (13 3 2001 n. 3624) che ha ancora una volta ribadito che il difensore "è legittimato a partecipare in proprio al giudizio di impugnazione soltanto se, con questa, si attacca il capo della pronuncia sulla distrazione ed ai fini di tale censura".

Nella fattispecie, il primo e fondamentale motivo di impugnazione è costituito dalla mancata applicazione della legge speciale che imponeva la compensazione delle spese tra le parti, onde non si discuteva sul diritto alla distrazione ma sulla "formula" applicata per compensare le spese, cioè sulla legittimità della norma che tale compensazione disponeva, ma non sulla esistenza o meno del diritto alla distrazione.

Sussistono validi motivi per compensare tra le parte le spese di questo grado del giudizio.

(Omissis)

(1) V. in q. Riv., 1994, p. 59

(2) Idem, 2000, p. 1005